2024/3248

31.12.2024

REGOLAMENTO (UE) 2024/3248 DELLA COMMISSIONE

del 20 dicembre 2024

che stabilisce la riapertura delle attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese mediante abrogazione del regolamento (UE) 2024/1949

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 ([1]), in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio ([2]) fissa i contingenti per il 2024.

(2) Il 14 giugno 2024 il Portogallo ha notificato alla Commissione, a norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, la sua decisione di vietare le attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 a decorrere dal 19 giugno 2024.

(3) Il regolamento (UE) 2024/1949 della Commissione ([3]) ha vietato le attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese.

(4) Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione dalle autorità portoghesi il 4 novembre 2024, il Portogallo dispone nuovamente di un quantitativo per il contingente relativo a tale stock a seguito di scambi di possibilità di pesca conclusi a norma dell'articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ([4]). È pertanto opportuno riaprire fino a nuova comunicazione le attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo.

(5) È necessario che tale riapertura delle attività di pesca prenda effetto il 6 novembre 2024 in modo che il quantitativo di occhialone di cui trattasi possa essere pescato prima della fine dell'anno.

(6) È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) 2024/1949 a decorrere dal 6 novembre 2024.

(7) Tale applicazione retroattiva non pregiudica il principio della certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento, in quanto è nuovamente disponibile un contingente per tale stock,

([1]) GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj.

([2]) Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/194/oj).

([3]) Regolamento (UE) 2024/1949 della Commissione, dell'8 luglio 2024, che stabilisce la chiusura delle attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese (GU L, 2024/1949, 12.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1949/oj),

([4]) Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1380/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono riaperte, per la campagna di pesca 2024, le attività di pesca dell'occhialone nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona 9 per i pescherecci battenti bandiera portoghese o immatricolati in Portogallo di cui all'allegato.

Il regolamento (UE) 2024/1949 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 6 novembre 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2024

Per la Commissione
a nome della presidente
Costas KADIS
Membro della Commissione

ALLEGATO

N.	06/TQ194 - Riapertura
STATO MEMBRO	Portogallo
STOCK	SBR/09-
SPECIE	Occhialone (*Pagellus bogaraveo*)
ZONA	Acque dell'Unione e acque internazionali della zona 9
DATA DI CHIUSURA	19 giugno 2024
DATA DI RIAPERTURA	6 novembre 2024